

CCNL IMPRESE DI PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI / MULTISERVIZI
ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO

(ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera h, della legge n. 92/2012 come modificata dall'articolo 46bis, comma 1, lettera a) della legge n. 134/2012)

Addì 12 dicembre 2012,

FISE, rappresentata dal VicePresidente Massimo Diamante, da Marzia Giuliani e dal responsabile delle relazioni industriali Donatello Miccoli,

LEGACOOPSERVIZI, rappresentata da Fabrizio Bolzoni e Andrea Testoni,

FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Direttore Mario Troisi e dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Gallinari,

AGCI SERVIZI, rappresentata dal responsabile delle relazioni industriali Nicola Ascalone,

UNIONSERVIZI CONFAPI, rappresentata dal Presidente Vincenzo Elifani e da Gian Luca Cocola,

e
FILCAMS CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, rappresentata da Elisa Camellini;

FISASCAT CISL - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi commerciali Affini e del Turismo, rappresentata da Giovanni Pirulli e Elena Maria Vanelli;

ULTRASPORTI – UIL, rappresentata da Marco Verzari;

PREMESSO CHE

- la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro ed il medesimo lavoratore;
- la legge n. 134/2012 all'articolo 46bis, comma 1, lettera a), ha modificato la legge n. 92/2012 sul punto, introducendo la possibilità di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto ed il successivo, oltre che per le attività stagionali, in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

CONVENGONO CHE

- in attuazione delle normative sopra citate, gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine stipulati in coerenza con il d. lgs. n. 368/2001 e con l'articolo 11 del c.c.n.l. di categoria tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro, sono fissati in 20 giorni per


i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi ed in 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, oltre che nei casi di cui all'articolo 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012, nei seguenti casi di assunzione a termine:

- 1) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- 2) temporanei incrementi dell'attività disposti dalla committenza;
- 3) copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
- 4) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- 5) servizi nell'ambito di manifestazioni, fiere, eventi.

Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sono a tutto il 30 giugno 2013; entro tale data, le parti si incontreranno per verificare la continuità applicativa dell'intesa, che si colloca nell'ambito del negoziato per il rinnovo del CCNL.

Le parti, nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL, si impegnano in ogni caso ad incontrarsi tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.

FISE


LEGACOOPSERVIZI


FEDERLAVORO - CONF COOPERATIVE


AGCI SERVIZI


UNIONSERVIZI CONF API


FILCAMS- CGIL


FISASCAT-CISL


UILTRASPORTI - UIL
